

Schema di decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.”

Sommario

CAPO I	3
<i>Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società</i>	3
ART. 1	3
<i>(Riforma dell’ordinamento degli enti previdenziali pubblici)</i>	3
ART. 2	5
<i>(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)</i>	5
ART. 3	6
<i>(Disposizioni in materia di società quotate)</i>	6
CAPO II	6
<i>Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi</i>	6
ART. 4	6
<i>(Proroga di termini in materia sanitaria)</i>	6
ART. 5	7
<i>(Proroga di termini in materia fiscale)</i>	7
ART. 6	8
<i>(Termini in materia di sport)</i>	8
ART. 7	8
<i>(Termini e modalità di utilizzo delle risorse stanziare a favore delle imprese dell’artigianato artistico e tradizionale)</i>	8
ART. 8	9
<i>(Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico)</i>	9
ART. 9	9
<i>(«Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati)</i>	9
CAPO III	10
<i>Disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale</i>	10
ART. 10	10
<i>(Emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalità sociali)</i>	10
CAPO IV	10
<i>Disposizioni finali</i>	10
ART. 11	10
<i>(Entrata in vigore)</i>	10

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza», e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato», e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante «Proroga e definizione di termini», e, in particolare, l'articolo 9;

Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, recante «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in particolare, l'articolo 10;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Visto il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, recante «Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale

militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo 1;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e delle società quotate;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria e fiscale, nonché il sostegno alle imprese dell'artigianato e l'occupazione nel settore del salvamento acquatico;

Considerata, infine, la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di solidarietà sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro della Cultura e del Ministro per lo Sport e i giovani;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società

ART. 1

(Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dei medesimi enti, all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, la lettera a-bis) è abrogata;

b) al comma 3, dopo le parole: «convoca e presiede il consiglio di amministrazione;» sono inserite le seguenti: «propone al consiglio di amministrazione la nomina ~~di un~~ del direttore generale, dotato di specifica competenza ed esperienza gestionale, nel rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza, valutazione comparativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rotazione degli incarichi;» e dopo le parole: «con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono aggiunte le seguenti: «, tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia».

c) il comma 3-*bis* è abrogato;

d) al comma 5, dopo le parole: «il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;» sono aggiunte le seguenti: «su proposta del Presidente, nomina il direttore generale;» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza.»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui ~~agli articoli 12~~ **all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.**»;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Gli organi di cui al comma 2 durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere ~~confermati~~ **rinnovati** una sola volta, anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.».

2. Nelle more dell'adozione delle modifiche **all'organizzazione disposte ai sensi del comma 1 e**, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'INPS e dell'INAIL, è nominato, entro **venti** giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un commissario straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza,

rispettivamente, dell'INPS e dell'INAIL ed assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi della disciplina vigente. Con la nomina del commissario straordinario, il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono automaticamente. I direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, **in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto**, decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione, **nominati per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo**.

3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dall'insediamento, i commissari straordinari di INPS ed INAIL apportano le conseguenti modifiche ai rispettivi regolamenti di organizzazione e a tutti gli altri regolamenti interni.

4. In sede di prima applicazione, per ciascuno degli enti interessati, il consiglio di amministrazione nominato all'esito delle modifiche all'organizzazione di cui al presente articolo provvede, entro quarantacinque giorni dal rispettivo insediamento, previa pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'ente e dei relativi criteri di valutazione comparativa, alla nomina del direttore generale, sulla base **delle disposizioni dei principi** di cui ~~alla lettera d) del~~ al comma 1 ~~del presente articolo~~.

5. Il vice presidente e i componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto e **cessati ai sensi del comma 2** integrano i componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza **dei rispettivi di ciascuno dei due** Istituti fino alla data di scadenza del mandato **ad essi** originariamente conferito, conservando a tal fine gli emolumenti in godimento, con la qualifica di componenti aggiunti ad esaurimento. Alla **data di scadenza della data fissata in base al termine** del mandato originariamente conferito ovvero, se anteriore, alla diversa data di cessazione anticipata **del medesimo mandato dell'incarico di cui al secondo primo periodo**, resta immutata l'ordinaria composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza, **prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 479 del 1994**, senza possibilità di sostituzione, integrazione, conferma o rinnovo dei componenti di cui al ~~secondo~~ **primo periodo**.

6. L'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 è abrogato.

ART. 2

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Alle fondazioni lirico-

sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi, cariche e collaborazioni si applica al raggiungimento del settantesimo anno di età.».

2. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età.».

3. I soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.

ART. 3

(Disposizioni in materia di società quotate)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58 del 1998, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

CAPO II

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

ART. 4

(Proroga di termini in materia sanitaria)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi» [alternativa: «le parole: «di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»]. Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio

alla data di entrata in vigore del presente decreto. **Proroga misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria – Commissario ad acta**

2. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai subcommissari spetta un compenso corrispondente a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del servizio sanitario». ~~Agli oneri conseguenti si provvede a carico delle risorse della regione Calabria nella disponibilità del Commissario.~~ **Compenso sub Commissari**

4. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 le parole: «al 30 giugno 2023, l'Unità» sono sostituite dalle seguenti: «Al 31 dicembre 2023, il Ministero della salute, subentrato nella titolarità,».

Proroga contabilità speciale Unità vaccinale fino al 31.12.2023

5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2023». **AIFA**

ART. 5

(Proroga di termini in materia fiscale)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 232, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023» e le parole: «rispettivamente il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente il 31 ottobre»;
 - b) al comma 233, le parole: «1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2023»;
 - c) ai commi 235 e 237, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
 - d) al comma 241, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
 - e) al comma 243, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023».
- Proroghe in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione**

2. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 2-bis, lettera c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Fino al periodo di imposta in corso a tale data, i dati

contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continuano a essere trasmessi con le modalità e secondo i termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 giugno 1999, n. 135. **Posticipa al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazioni 2024) l'invio telematico delle schede relative all'8, al 5 e al 2 per mille mantenendo le modalità di trasmissione (cartacea)**

3. Tenuto conto della norma di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le elezioni di cui all'articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 31 agosto 2022, n. 130 sono indette dal Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023.

Consiglio Presidenza giustizia tributaria

ART. 6

(Termini in materia di sport)

1. ~~All'articolo 16, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «fino al 30 giugno 2023», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».~~ All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». **Proroga l'attuale mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo**

2. Una quota delle risorse di cui di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 nel limite massimo di 13 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 possono essere destinate alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ai sensi all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. **Milano-Cortina**

ART. 7

(Termini e modalità di utilizzo delle risorse stanziata a favore delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale)

1. All'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, **da adottare entro il 30 giugno 2023**, sono stabilite le modalità ed i criteri per consentire alle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale, con sede operativa nel territorio nazionale, di accedere, nei limiti delle risorse del fondo di cui al primo periodo, ad un buono del valore massimo di 10.000 euro per la partecipazione a manifestazioni fieristiche organizzate in Italia, nell'anno 2022 e 2023. Nel medesimo decreto sono,

altresì, definite le modalità di rilascio del buono e sono indicati i requisiti che caratterizzano le imprese dell'artigianato artistico e tradizionale che possono accedere alla misura, nonché ~~l'individuazione del~~ il soggetto in *house* dello Stato a cui demandare l'attuazione della misura, con oneri a carico del fondo.».

ART. 8

(Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico)

1. Al fine di favorire l'occupazione nel settore del salvamento acquatico:

a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;

b) all'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;

2) al secondo periodo, le parole da: «per garantire la piena osservanza» fino alle parole «per l'ottenimento del brevetto» sono sostituite dalle seguenti: «per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attività dei soggetti abilitati al salvamento. Per le suddette finalità di interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale. Fino all'entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore prima dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 novembre 2016, n. 269.».

ART. 9

(«Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, le parole: «entro il termine di venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di trenta anni».

CAPO III

Disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale

ART. 10

(Emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalità sociali)

1. Per finalità di solidarietà sociale, le carte-valori postali possono prevedere una maggiorazione rispetto al valore facciale, da destinare alle predette finalità.
- 2 L'emissione è autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy. Con il medesimo decreto sono definiti il valore della maggiorazione, il periodo di validità, il soggetto beneficiario, nonché gli adempimenti che la società concessionaria deve attuare al termine del periodo di validità.
3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di cui al comma 1.
4. La società concessionaria devolve interamente, in nome e per conto dell'acquirente, l'incasso delle somme riferite alla maggiorazione direttamente al soggetto beneficiario, su un proprio conto corrente postale dedicato ovvero, ove quest'ultimo non ne sia in possesso, su un conto corrente postale messo a disposizione dalla società concessionaria senza oneri. Al termine del periodo di validità delle carte-valori postali di cui al comma 1, la società concessionaria rendiconta le operazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy.

CAPO IV

Disposizioni finali

ART. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a,